



**VADEMECUM PER L'USO:
COIBENTAZIONE PARETI VERTICALI, TETTI, SOLAI**
(Art.1, comma 345 della legge finanziaria 2007)
(aggiornato al 24 gennaio 2012)

REQUISITI GENERALI CHE L'IMMOBILE OGGETTO D'INTERVENTO DEVE POSSEDERE PER POTER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI:

- deve essere "esistente", ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e con ICI pagata, se dovuta;
- deve essere dotato di un impianto di riscaldamento (come definito nella nostra faq n° 37);
- in caso di demolizione, è ammessa a detrazione la sola "fedele ricostruzione", nel rispetto di volumetria e sagoma dell'edificio preesistente. Di conseguenza, la successiva ricostruzione non può prevedere ampliamenti, che pregiudicherebbero completamente il diritto alla detrazione;
- in caso di ristrutturazione senza demolizione, se essa presenta ampliamenti, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente. Inoltre, in questo caso, non è consentito far riferimento al comma 344 ma ai singoli commi 345, 346 e 347, per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi o dei singoli impianti.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- l'intervento deve configurarsi come sostituzione di elementi già esistenti (e non come nuova installazione);
- deve delimitare un locale riscaldato verso l'esterno o verso vani non riscaldati;
- deve assicurare un valore di trasmittanza termica (U) uguale o inferiore a quello riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per interventi dal 2010).

ALTRE OPERE AGEVOLABILI:

assicurate le condizioni su esposte:

- le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica (ad esempio, apertura e chiusura tracce, massetto per la posa dell'impianto di distribuzione del calore, ecc.).

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

a) documentazione da conservare a cura del cliente:

- l'**asseverazione** redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito) iscritto al proprio Albo professionale, nella quale devono essere indicati: il valore stimato di trasmittanza dei vecchi involucri e il valore di trasmittanza dei nuovi involucri. Inoltre deve essere asseverato che tale nuovo valore rispetta il valore limite di trasmittanza riportato in tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010 (per lavori dal 2010).

N.B. In base alle nuove disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:

- **sostituita** dalla **dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate** (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del D.Lgs. n°192 del 2005);
- **esplicitata** nella **relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento**

del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti).

Ed infine occorre conservare anche i seguenti documenti:

- fatture relative alle spese sostenute, che rechino chiaramente separata la voce "manodopera" da quella delle opere;
- ricevuta del bonifico bancario o postale (modalità di pagamento obbligata nel caso di richiedente persona fisica), che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, numero della fattura e relativa data, oltre ai dati del richiedente la detrazione e del beneficiario del bonifico;
- ricevuta dell'invio effettuato all'ENEA (codice CPID), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.

b) documentazione da trasmettere all'ENEA:

(esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono terminati i lavori: per il 2011: <http://finanziaria2011.enea.it>; per il 2012: <http://finanziaria2012.enea.it>) **entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori**, intendendo con questa definizione il collaudo delle opere (vedasi a tal proposito la nostra FAQ n°23):

- **Attestato di qualificazione energetica**, redatto da un tecnico abilitato, **con i dati di cui all'Allegato A** al "decreto edifici" (L'Attestato di certificazione energetica, se necessario, vedasi a tal proposito la faq n°67, deve essere conservato a cura del cliente);
- **Scheda descrittiva dell'intervento (Allegato E** al "decreto edifici"), che può essere compilato anche dall'utente finale.

c) documentazione da trasmettere all'Agenzia delle Entrate:

- **Comunicazione**, per i soli lavori che proseguono oltre il periodo di imposta.

NOTE UTILI ALLA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ENEA

Una volta collegati al sito di invio, le fasi propedeutiche alla trasmissione della richiesta consistono in:

- **registrazione dell'utente** (da eseguirsi una sola volta, anche nel caso in cui si trasmettano più richieste). In questa fase, occorre compilare il modulo di registrazione con i propri dati e fornire indirizzo e-mail e password necessari alla fase successiva;
- **autenticazione** (inserendo indirizzo e-mail e password precedentemente forniti);

Le fasi per la trasmissione della richiesta consistono in:

- **identificazione del beneficiario della detrazione;**
- **identificazione dell'immobile oggetto di intervento;**
- **identificazione dell'attività di riqualificazione energetica svolta, dalla quale discendono in automatico gli allegati che è necessario compilare** (in questo caso specifico, gli Allegati A ed E);
- **verifica della dichiarazione;**
- **invio e stampa della dichiarazione.**

Gli originali dei documenti invece devono essere firmati (e eventualmente timbrati dal tecnico e

controfirmati dal richiedente), per i riscontri in sede fiscale.